



Percorso di formazione per operatori fiscali

Modulo 7 – Le spese agevolabili.

Le spese sanitarie

Dispensa

Guida alle spese sanitarie



Sommario

Introduzione	3
Aspetti generali.....	3
Le spese sanitarie	5
Spese Mediche Generiche.....	7
Acquisto di farmaci.....	7
Ticket o tariffe pagati per prestazioni sanitarie	8
Onorari per prestazioni mediche specialistiche	8
Spese per operazioni chirurgiche e degenza ospedaliera (altre spese sanitarie)	9
Dispositivi medici (altre spese sanitarie).....	9
Acquisto o noleggio di protesi (altre spese sanitarie)	10
Spese sanitarie per il ricovero in casa di cura (assistenza specifica).....	10
Prestazioni sanitarie di assistenza specifica (assistenza specifica)	11
Spese non detraibili	12
Compilazione del Rigo E1	13
Compilazione del rigo E2	14
Riconoscimento dell'invalidità e riconoscimento dell'handicap	14
Rigo E3 relativo a "Spese sanitarie per persone con disabilità":.....	15
Acquisto di veicoli per persone con disabilità - Rigo E4.....	18
Spese per l'acquisto del cane guida	19
Spese per addetti all'assistenza personale	19
Spese mediche e di assistenza specifica di persone con disabilità	21

Introduzione

Esiste una **Guida al visto di conformità** che prevede, per ogni singola voce, l'elenco della documentazione che è indispensabile verificare prima di provvedere all'inserimento in dichiarazione dei redditi di un onere o di una spesa.

Generalmente, tale guida, non appena disponibile, è resa anche fruibile direttamente dall'interno del programma. Apporre il visto di conformità significa virtualmente approvare una spesa dopo aver verificato che corrisponda ai requisiti esposti nella guida al visto.

Detrazione e deduzione

- L'onere deducibile abbatte il reddito complessivo mentre l'onere detraibile agisce sull'imposta lorda. Che cosa significa abbattere il reddito complessivo? Significa che avremo un risparmio d'imposta.
- Mentre l'onere detraibile comporta una restituzione di un importo pari alla percentuale di detrazione.

Aspetti generali

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del DPR n. 917 del 1986 – **Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)** – o in altre disposizioni di legge. Per la maggior parte delle spese sostenute è possibile portare in detrazione dall'imposta lorda solo una percentuale della spesa sostenuta, in molti casi inoltre non è possibile calcolare la detrazione sull'intera spesa sostenuta, ma è previsto un importo massimo di spesa su cui poter calcolare la detrazione, ovvero è previsto un importo minimo (**franchigia**) ed anche un importo massimo. Per alcune spese la detrazione è invece calcolata forfettariamente, senza tenere conto dei costi effettivamente sostenuti.

Perché un onere sia detraibile/deducibile occorre che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- ❖ Deve rientrare fra quelli previsti dalla legge;
- ❖ Il contribuente deve avere sostenuto la spesa nell'anno di imposta, vige sempre il principio di cassa: saranno dunque detraibili solo ed esclusivamente le spese pagate nell'anno di imposta, per i pagamenti con carta di credito vale la data di utilizzo della carta;
- ❖ La spesa deve essere rimasta a suo carico, la detrazione non spetta se le spese sono

rimborsate e il rimborso non ha concorso a formare il reddito. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- ❖ Il rimborso non concorre alla formazione del reddito;
- ❖ La spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile.
- ❖ Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la parte non rimborsata.
- ❖ Deve risultare da idonea documentazione (fattura, ricevuta, bollettino postale ecc.). Alcune spese possono essere detraibili/deducibili anche se sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico. Se la persona a favore della quale sono sostenute è a carico di più soggetti, l'onere va ripartito in base all'effettivo sostenimento della spesa.

Alcune spese sono detraibili/deducibili anche se sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico, si tratta di familiari affetti da gravi patologie, e di familiari portatori di handicap o gravemente invalidi per spese mediche e di assistenza specifica.

Se l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa; se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione.

Se ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell'altro quest'ultimo può portare sempre in detrazione l'intera spesa sostenuta (**Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.1**). La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell'interesse del figlio anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all'altro genitore fiscalmente a carico;

Importo → deve sempre essere indicato nel documento, è detraibile comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. E' obbligatorio pagare l'imposta di bollo (attualmente pari a €

2,00) per le fatture esenti da IVA di importo superiore a € 77,47 ed è detraibile/deducibile quale onere accessorio, sempre che sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

Le spese sanitarie

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del tuir, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.

Le spese sanitarie si possono suddividere in:

1. **spese mediche generiche**: prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle di medicina omeopatica;
2. **acquisto di medicinali**;
3. **spese specialistiche**: prestazioni rese da medici specialisti, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie
4. **prestazioni chirurgiche**;
5. **ricoveri collegati o meno ad un intervento**;
6. **trapianto di organi**;
7. **cure termali**;
8. **acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie** (comprese le protesi sanitarie);
9. **spese d'assistenza specifica**: assistenza infermieristica e riabilitativa, relative a personale dedicato all'assistenza diretta della persona, educatori professionali ecc...

Tali spese sono detraibili anche se sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico. Se sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l'importo del ticket pagato. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, sostenute dagli eredi dopo il decesso.

Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d'imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate.

Le spese sostenute all'estero il cui documento è in lingua straniera necessitano della traduzione giurata, tranne per le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo per le quali è sufficiente la traduzione predisposta dallo stesso contribuente.

Per i seguenti contribuenti non è necessaria la traduzione:

- Residenti in Valle d'Aosta, se la documentazione è in francese;
- Residenti a Bolzano, se la documentazione è in tedesco;

- Residenti in Friuli Venezia Giulia, appartenenti alla minoranza slovena, se la documentazione è in sloveno.

La distinzione tra spese mediche generiche e spese mediche specialistiche rileva al solo fine di stabilire quali spese siano deducibili, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, per i portatori di handicap.

Per le spese sanitarie che sono state parzialmente o interamente rimborsate da parte di **FONDI** o **CASSE** di assistenza sanitarie o eventuali assicurazioni private, la regola generale è:

- ❖ *Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito;*
- ❖ *Se i predetti contributi e premi danno diritto alla detrazione dall'imposta o sono deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione.*

Quindi sono detraibili perché si considerano rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate od anche direttamente sostenute da assicurazioni relative a premi che non hanno goduto di benefici fiscali (i premi versati dal contribuente non sono stati detratti/dedotti). Sono detraibili anche le spese rimborsate a fronte di contributi versati a casse di assistenza sanitaria dal datore di lavoro (con o senza trattenuta a carico del dipendente) quando questi contributi hanno concorso a formare il reddito, nel modello Cu 2019 sono indicati al punto 444. Non possono invece essere detratte perché non sono rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie sostenute nel caso di danni alla persona, e rimborsate dal danneggiante o da altri per suo conto. Ugualmente il contribuente non potrà portare in detrazione le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal contribuente a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo di € 3.615,20 non hanno concorso a formare il reddito complessivo. Tali contributi sono riportati nel modello Cu 2019 al punto 441. Saranno detraibili in questo caso le spese sanitarie solo per la quota non rimborsata dalla cassa e parzialmente detraibili per la quota rimborsata in percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di € 3.615,20) e il totale dei contributi versati.

Possono versare i contributi di assistenza sanitaria anche i pensionati se tali casse consentono agli ex lavoratori dipendenti di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun

onere a carico del datore di lavoro. Questi contributi al pari di quelli versati dai lavoratori sono deducibili nel limite di € 3.615,20. Sono invece indeducibili i contributi versati alla cassa sanitaria se il meccanismo di funzionamento del fondo prevede che una parte del versamento sia sostenuto anche dall'ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento da parte dell'ex datore di lavoro e il singolo pensionato.

Non si considerano rimaste a carico dei soci delle società di mutuo soccorso le spese sanitarie da questi sostenute rimborsate mediante l'erogazione di sussidi da parte delle predette società. Ciò in quanto i soci hanno diritto alla detrazione dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso nel limite di € 1.300,00

Può succedere che alcuni oneri vengano rimborsati successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi o che per errore siano inseriti anche gli oneri rimborsati.

In questo caso è possibile l'anno successivo sottoporre a tassazione separata questi importi compilando nel quadro dei **REDDITI DIVERSI il rigo D7**.

Spese Mediche Generiche

Resi da un medico di base, come, ad esempio, i certificati di buona salute o i certificati per la richiesta dell'invalidità, per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura di malattie e infortuni, per pratiche assicurative e legali.

Acquisto di farmaci

I medicinali devono essere acquistati presso le farmacie o soggetti autorizzati, i farmaci da banco o di automedicazione possono essere acquistati anche presso altri esercizi commerciali, presso farmacie autorizzate alla vendita on-line e presso altri esercizi commerciali autorizzati alla vendita on-line, il cui elenco è consultabile nel **sito www.salute.gov.it**.

La fattura o lo scontrino fiscale devono riportare le seguenti informazioni:

- ❖ **La natura del prodotto:** (Farmaco, Medicinale, OTC (over the counter), SOP (senza obbligo di prescrizione), Omeopatico, Banco, Ticket, Ricetta; NON detraibili: Parafarmaco, Integratore, Fitoterapico, Cosmesi, varie;
- ❖ **La qualità del prodotto** (denominazione): dovrà essere indicato il codice AIC e non la descrizione del prodotto e l'unico caso in cui potremo non avere il codice AIC è alla presenza della dicitura "Galenico" o "preparazione galenica", ovvero i medicinali preparati dal farmacista nel laboratorio di una farmacia.

- ❖ La quantità dei prodotti acquistati;
- ❖ Il codice fiscale del destinatario;
- ❖ La data di acquisto (**deve essere nell'anno di imposta**);

Ticket o tariffe pagati per prestazioni sanitarie

Si tratta di esami di laboratorio, esami del sangue o delle urine, ECG, indagini radioscopiche (come, ad esempio, radiografie, ecografie, tac, pet).

Non sono detraibili i diritti di segreteria, le copie delle cartelle cliniche o dei CD, queste infatti non si configurano come spese sanitarie.

Onorari per prestazioni mediche specialistiche

Rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina. La natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla fattura. **Sono detraibili senza necessità di prescrizione** medica:

- ❖ le prestazioni rese da Psicologi e psicoterapeuti iscritti all'albo, sostenute per finalità terapeutiche;
- ❖ le prestazioni rese dal biologo nutrizionista;
- ❖ quelle rese presso gli ambulatori specialistici per la disassuefazione del fumo da tabacco.

Rientrano tra le spese specialistiche le spese sostenute per terapie ed esami **eseguite presso centri autorizzati e sotto la direzione di uno specialista** come ad esempio:

- ❖ esami di laboratorio
- ❖ elettrocardiogrammi ecc,
- ❖ ecografie
- ❖ TAC
- ❖ ginnastica correttiva e di riabilitazione
- ❖ dialisi
- ❖ iodio-terapia
- ❖ cobaltoterapia
- ❖ anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, diagnosi prenatale.

Spese per operazioni chirurgiche e degenza ospedaliera (altre spese sanitarie)

Sono detraibili le spese per interventi chirurgici. Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone. Ne sono esclusi, invece, gli interventi di chirurgia puramente estetica.

Sono anche detraibili le spese per le degenze ospedaliere anche se non strettamente e direttamente collegate ad un intervento chirurgico, sono detraibili anche le differenze pagate per la camera singola o il bagno in camera, ma NON sono detraibili le spese relative a maggiori comfort (es. televisore in camera, telefono etc.), né le spese per eventuali accompagnatori.

Dispositivi medici (altre spese sanitarie)

Sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici, nella cui categoria rientrano anche le protesi.

I dispositivi medici sono detraibili a condizione che il documento di spesa riporti oltre alla descrizione del prodotto:

- ❖ Codici AD o PI che attestano la trasmissione della spesa al sistema TS;
- ❖ In mancanza dei codici, per i dispositivi di uso comune (elenco allegato alla circolare 20 del 2011 dell'AdE), deve essere conservata la documentazione da cui risulta il marchio CE, ovvero il venditore può attestarlo nel documento di vendita (scontrino parlante/fattura/ricevuta fiscale);
- ❖ In mancanza dei codici, per i dispositivi non compresi nell'elenco tra quelli di uso comune, per la detraibilità occorre che il dispositivo riporti oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CEE; il venditore può sempre assumersi l'onere di indicare che il prodotto è conforme alla direttiva europea nel documento che attesta la vendita.

I dispositivi fabbricati su misura (come i plantari ad esempio), sulla base della prescrizione medica, non devono avere l'attestazione CE, ma occorre che sia attestata la conformità al decreto legislativo n. 46/1997.

Sono detraibili anche le spese per acquistare:

- ❖ Una parrucca volta a sopperire al danno estetico conseguente ad una patologia, solo con prescrizione medica e se commercializzata come dispositivo medico con marchio CE, se la parrucca è su misura serve l'indicazione di dispositivo medico e la conformità al D.Lgs. n. 46/97.
- ❖ Apparecchiature mediche (strumenti per magnetoterapia, fisiokinesiterapia ecc..) solo se dispositivi medici con marchio CE.

Si può consultare l'elenco dei dispositivi nel sistema "banca dati dei dispositivi medici" nel sito del Ministero della Salute.

I dispositivi sono detraibili anche se non acquistati in farmacia.

Acquisto o noleggio di protesi (altre spese sanitarie)

Si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso (arti artificiali, stampelle, carrozzine, busti, calze anti-trombo, plantari), ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità acustiche, odontoiatriche, visive (apparecchi di protesi acustica, di protesi dentaria, occhiali e lenti a contatto). La prescrizione può essere sostituita da un'autocertificazione. E' comunque necessaria la presenza di una marcatura CE, che attesti la conformità, trattandosi di dispositivi medici, valgono le regole già individuate.

Spese sanitarie per il ricovero in casa di cura (assistenza specifica)

In caso di anziano non disabile ricoverato in casa di cura sono agevolabili le spese sostenute relativamente alle spese mediche e sanitarie. Non risulta invece detraibile la quota riferita alle spese per la retta di ricovero. In questo caso la struttura ospitante dovrà fornire un'attestazione puntuale e precisa degli importi imputabili ad entrambe le tipologie di spesa.

Prestazioni sanitarie di assistenza specifica (assistenza specifica)

Sono detraibili le spese sostenute per:

- ❖ Assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica;
- ❖ Le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all'assistenza diretta della persona.

Le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali del nucleo, dagli educatori professionali e addetti ad attività di animazione e terapia occupazionale Le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali elencate nel Dm 29/03/2001.

www.salute.gov.it sono detraibili.

Le prestazioni del massofisioterapista e dai terapisti della riabilitazione sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data.

Per alcune spese è necessaria anche la prescrizione medica:

- ❖ Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria;
- ❖ Prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista;
- ❖ Cure termali, per le quali non serve la prescrizione solo per detrarre la quota versata a titolo di ticket sanitario;
- ❖ Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

La detrazione spetta solo a determinate condizioni per:

- ❖ Dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare ai danni della alopecia universale e prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici dell'irsutismo, se eseguito da personale medico in strutture sanitarie e se il contribuente è in possesso della certificazione medica.

Le spese sostenute per **gli interventi di Procreazione Medicalmente Assistita** sono detraibili per entrambe i membri della coppia. Si tratta in particolare di:

- ❖ Crioconservazione di ovociti ed embrioni, ICSI, fecondazione assistita ecc.. Il trattamento deve essere effettuato solo presso strutture autorizzate e dalla fattura deve risultare oltre alla descrizione della prestazione anche l'iscrizione della struttura nel Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità.

Se il trattamento viene effettuato all'estero, occorre che le spese siano finalizzate ad interventi consentiti in Italia e questa circostanza deve essere attestata dalla struttura estera autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano (L.40/14).

Spese non detraibili

Non sono detraibili le seguenti spese:

- prestazioni rese dall'osteopata;
- conservazione cellule staminali per uso autologo;
- circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche;
- prestazioni rese da pedagogisti;
- trattamenti di haloterapia;
- acquisto e realizzazione di una piscina per scopi terapeutici;
- frequenza di corsi in palestra;
- test del DNA per il riconoscimento della paternità.

Compilazione del Rigo E1

Il rigo E1 si compone di 2 distinte caselle:

- **COLONNA 1:** vanno indicate le spese sanitarie sostenute in relazione alle patologie che consentono l'esenzione del ticket se la spesa viene sostenuta all'interno del Sistema sanitario pubblico. Le patologie che danno diritto all'esenzione sono quelle individuate dal decreto n. 329/1999, successivamente modificato dal Dm 296/2001 e dal regolamento malattie rare Dm 279/2001. In questi decreti sono indicate anche le prestazioni collegate ad ogni patologia che danno diritto all'esenzione.
- **COLONNA 2:** in questo rigo vanno inserite tutte le spese sanitarie (ad esclusione di quelle indicate a colonna 1).

Si precisa che esiste una franchigia pari ad € 129,11 perciò indipendentemente dal totale inserito da questo sarà sempre sottratto l'importo della franchigia e la detrazione del 19% sarà calcolata sull'importo al netto di essa.

Esempio:	
Totale spese inserite €300,00	franchigia € 129,11
La detrazione spetterà su un valore di € 170, 89 (€ 300 – € 129,11)	
Il 19% di €170, 89 = €32, 47	

Compilazione del rigo E2

In questo rigo vanno indicate le spese sanitarie sostenute **nell'interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario**, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di € 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'IRPEF dovuta dal soggetto malato.

Il soggetto "malato" compila la colonna 1 del rigo E1 nella sua dichiarazione dei redditi, il soggetto "sano" che ha sostenuto le spese per conto del familiare "malato" non fiscalmente a suo carico compila il rigo E2 della sua dichiarazione indicando le spese sostenute che non sono state detratte dal "malato" ad esempio perché incapiente. E' incapiente un soggetto che ha reddito complessivo, ma per effetto di detrazioni o deduzioni non paga imposta.

Rateizzazione della detrazione delle spese sanitarie: Non ci sono limiti massimi alla detrazione delle spese sanitarie, ma se un contribuente, per sua convenienza, nell'anno di imposta ha sostenuto almeno € 15.493,71 di spese indicate nei righe E1+E2+E3, può rateizzare la detrazione in 4 rate annuali di pari importo. La rateizzazione è conveniente

Riconoscimento dell'invalidità e riconoscimento dell'handicap

La normativa tributaria riserva particolari agevolazioni ai soggetti con disabilità ed ai loro familiari.

In Italia l'invalidità è classificata in base alla causa che l'ha generata.

Le categorie di invalidi sono:

Invalidi civili, di guerra, per servizio e del lavoro.

Per esercitare i diritti che spettano ai soggetti invalidi/disabili occorre ottenere il riconoscimento dell'invalidità/handicap.

Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.

Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992. Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

Rientrano nella categoria degli invalidi civili anche i ciechi civili e i sordomuti.

L'**invalidità** è un tipo di riconoscimento, riguarda appunto le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

La persona handicappata è definita dalla L.104/92 come *"colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"*(art. 3 comma 1).

L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). I due riconoscimenti (**di invalidità e di handicap**) seguono procedure distinte, con due visite mediche di accertamento diverse. Consentono entrambi di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap riportata sul verbale.

I Portatori di handicap sono Riconosciuti tali ai sensi dell'art.3, Legge n.104/1992 (certificazione vista il primo giorno per il riconoscimento della lettera "D" per i figli fiscalmente a carico);

Rigo E3 relativo a "Spese sanitarie per persone con disabilità":

Possono essere portate in detrazione solo **DETERMINATE** spese sostenute nell'interesse proprio o dei propri familiari a carico.

Per quanto attiene il concetto di "**disabile**", qui, ci riferiamo a soggetti:

- ❖ Portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art.3, Legge n.104/1992;

- ❖ Dichiarati invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra con una percentuale del 100% o ultra 65enni con indennità di accompagnamento.

Devono essere qui riportate, **SOLO ed ESCLUSIVAMENTE** le spese sostenute per:

- ❖ la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento da parte del soggetto PORTATORE DI HANDICAP, quali:
 - ❖ il trasporto in ambulanza;
 - ❖ l'acquisto/affitto di poltrone e carrozzelle;
 - ❖ la trasformazione dell'ascensore per il contenimento della carrozzina;
 - ❖ la costruzione di rampe per eliminare barriere architettoniche interne ed esterne all'appartamento;
 - ❖ installazione e manutenzione della pedana di sollevamento nell'abitazione o per il veicolo acquistato senza necessità di adattamento;
 - ❖ l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture o per la correzione di difetti della colonna vertebrale;
 - ❖ l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione.
- ❖ le spese per l'acquisto di sussidi tecnico informatici da parte e per conto del soggetto PORTATORE DI HANDICAP. Tali sussidi devono essere volti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap e, a titolo esemplificativo sono:
 - ❖ i costi di abbonamento al telesoccorso;
 - ❖ l'acquisto di telefoni a viva voce;
 - ❖ gli schermi al tocco;
 - ❖ l'acquisto di telefonini per sordi;
 - ❖ l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.

Nel caso di tutti i sussidi tecnici informatici è necessario che il medico (anche il medico di base) ne certifichi la necessità ai fini dell'handicap specifico. Per questa tipologia di spesa

non esiste alcuna franchigia, diversamente dal rigo E1 e, neanche in questo caso, vi è alcun limite di detraibilità.

Attenzione: nel caso in cui le spese di cui ai rigi E1 + E2 + E3 superassero complessivamente i € 15.493,71, al contribuente è data la facoltà di scegliere se fruire della detrazione in un'unica dichiarazione dei redditi o rateizzare la detrazione in quattro rate annuali di pari importo (non si può decidere il numero delle rate).

La convenienza della rateizzazione è per i soggetti con capienza limitata.

Acquisto di veicoli per persone con disabilità - Rigo E4

Possono fruire della detrazione per l'acquisto di motoveicoli ed autoveicoli i:

- ❖ non vedenti;
- ❖ sordi;
- ❖ disabili con handicap psichico o mentale (rientrano le persone affette da sindrome di down) titolari dell'indennità di accompagnamento;
- ❖ disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- ❖ disabili con ridotte o impedito capacità motorie, per questi soggetti la detrazione è vincolata all'adattamento del veicolo alle disabilità motorie.

La detrazione è riconosciuta anche per la spesa sostenuta dal soggetto che ha il disabile fiscalmente a carico.

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto per l'acquisto di un veicolo ogni quattro anni e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, al raggiungimento del limite concorrono le spese straordinarie sostenute entro i quattro anni dall'acquisto.

Si può riacquistare un veicolo prima che siano trascorsi i quattro anni e godere della detrazione solo se il primo veicolo è stato cancellato dal PRA per demolizione.

Se il primo veicolo viene rubato, si può acquistare un nuovo veicolo e detrarlo al netto del premio assicurativo incassato.

La detrazione può essere fruita per intero nel periodo di imposta, ovvero essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Le spese di riparazione straordinaria non possono essere rateizzate. Il veicolo acquistato deve essere destinato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse.

La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest'ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico.

Per avere diritto alla detrazione è necessario che l'acquisto del veicolo e l'intestazione al

PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente.

Spese per l'acquisto del cane guida

I non vedenti possono detrarre le spese per l'acquisto di un cane guida ogni quattro anni salvo il caso di perdita dell'animale. La detrazione è del 19 % sul totale della spesa sostenuta, può essere fruita nell'anno di imposta o in quattro anni in quote di pari importo. La detrazione può essere fruita anche dal familiare di cui il non vedente risulti fiscalmente a carico.

Spese per addetti all'assistenza personale

Nei casi in cui un soggetto per la patologia di cui è affetto, anche non riconosciuto invalido, si trovi nelle condizioni di:

- Non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana necessitando di sorveglianza continua in quanto non in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:
 - Assunzione di alimenti;
 - Espletamento delle funzioni fisiologiche e di igiene personale;
 - Deambulazione;
 - Indossare gli indumenti.

e tale condizione sia certificata da un medico, ha diritto ad una detrazione del 19% fino ad un massimo di € 2.100,00 per le spese sostenute per l'assistenza personale se il reddito complessivo al lordo dell'imponibile sottoposto a cedolare secca, non supera i € 40.000.

Si tratta delle spese sostenute per:

- ❖ il personale addetto all'assistenza, badanti;
- ❖ una casa di cura o di riposo;
- ❖ una cooperativa di servizi;
- ❖ un'agenzia interinale.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non ha il contratto intestato. La detrazione può essere fruita anche dai familiari che hanno sostenuto la spesa anche se l'assistito non è fiscalmente a loro carico.

Non è possibile portare in detrazione gli stipendi versati per le colf, ma solo per le badanti.

Non è possibile portare in detrazione i contributi previdenziali pagati per le badanti, perché gli stessi sono deducibili.

Il limite di € 2.100,00 è riferito al singolo contribuente, indipendentemente da quanti sono i soggetti per i quali paga l'assistenza.

È necessario, in questo caso, essere in possesso di una documentazione attestante:

- ❖ la qualifica di chi presta assistenza che deve essere di badante (codice BS e CS) e non di colf, verificare la condizione o da CU o da contratto di assunzione.
- ❖ CU sostitutiva o in mancanza di questa una ricevuta firmata che riporti ;
- ❖ estremi anagrafici e codice fiscale di chi presta assistenza;
- ❖ estremi anagrafici e codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa;
- ❖ gli estremi anagrafici e codice fiscale del familiare nei confronti del quale è stata sostenuta la spesa.

Tali dati devono risultare anche nel caso in cui le spese all'assistenza personale si riferiscano a prestazioni rese da parte di una cooperativa di servizi (centro diurno).

Spese mediche e di assistenza specifica di persone con disabilità

Nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (es. invalidi civili al 100%) o disabilità (soggetti con riconoscimento dell'handicap L.104/92), le spese mediche generiche e le spese di assistenza specifica sono deducibili dal reddito, anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico, o fiscalmente non a carico.

Si tratta in particolare di:

- ❖ Spese mediche per prestazioni rese da un medico generico e per l'acquisto di medicinali;
- ❖ Spese di assistenza specifica

Non sono detraibili le spese di carattere alberghiero e quelle dovute a personale non qualificato. Le attività di ippoterapia e musicoterapia sono detraibili se un medico ne certifica la necessità per la cura della patologia e se vengono effettuate in centri medici o sotto la responsabilità di personale medico o sanitario specializzato.

Non sono deducibili:

- ❖ Le prestazioni rese da un pedagogo;
- ❖ Le prestazioni rese da una cooperativa per sostenere un minore nell'apprendimento.